



associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

RESA/PESO MORTO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE SUINI

Mancano alcune condizioni imprescindibili prescritte dalla normativa comunitaria.

In particolare non è omogenea e conforme alle norme la presentazione della carcassa e talvolta la determinazione del peso freddo della stessa.

La Comunità europea si è preoccupata fin dalla fine degli anni settanta di stabilire norme per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini consegnati al macello. In particolare i Regolamenti n. 1234 del 22 ottobre 2007 e n. 1249 del 10 dicembre 2008 prescrivono in dettaglio l'obbligatorietà della classificazione, le presentazioni della carcassa tipo e la sua pesatura, i controlli indipendenti e la rilevazione dei prezzi settimanali.

L'avvio il 1° luglio 2011 della verifica dei dati della classificazione delle carcasse suine ai fini di stabilire l'idoneità alla destinazione delle stesse al circuito dei prodotti DOP ha rilanciato in Italia il confronto tra allevatori ed industria di macellazione sulle modalità di commercializzazione dei suini ed in particolare circa la determinazione della resa (rapporto tra peso vivo e peso della carcassa).

A questo proposito è doveroso sottolineare che, se la resa assume rilevanza ai fini della determinazione del compenso dei suini conferiti, pratica che di fatto corrisponde al pagamento basato sul peso morto, la corretta, certa e trasparente determinazione del peso delle carcasse è una condizione imprescindibile.

Le norme comunitarie affrontano questa questione stabilendo che le carcasse devono essere presentate in modo omogeneo e pesate a caldo senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. L'Italia ha recepito questa indicazione facendosi autorizzare dal 31 dicembre 2003 una presentazione della carcassa "tipo" con una differenza rispetto a quella europea: la presenza della sugna.

Purtroppo questa fondamentale prescrizione è disattesa presso diversi macelli.

Infatti, sono frequenti presentazioni di carcasse difformi, per esempio senza sugna, oppure con rognoni e diaframma. Di tanto hanno preso atto sia il Decreto Ministeriale 8 maggio 2009 che il Manuale per il controllo della classificazione da parte di IPQ e INEQ. Entrambi prevedono una procedura per correggere il peso della carcassa presentata in modo difforme attraverso l'applicazione di appositi coefficienti. In particolare l'eventuale presenza dei rognoni viene corretta applicando una detrazione dello 0,30% al peso della carcassa, per il diaframma il coefficiente è 0,38%, mentre l'assenza della sugna può essere corretta con coefficienti che variano da 1,4 a 3,6% del peso della carcassa.

In realtà è una modalità che l'autorità comunitaria aveva provvisoriamente concesso all'Italia nel 2001 (Decisione n. 468 del 08.06.01) con l'imperativo di definire entro il 31.12.2003 la presentazione tipo.

Questa procedura, secondo i predetti Decreto e Manuale di controllo, soddisferebbe l'esigenza di rendere confrontabili i prezzi pagati e comunicati al Ministero e di applicare in funzione del peso della "carcassa tipo" così ricalcolata l'equazione di stima della percentuale di carne magra corretta: quella per le carcasse sotto 110 Kg e quella per le carcasse più pesanti.

Mentre è evidente che essa non può in alcun modo soddisfare il requisito sancito dalla normativa comunitaria dell'omogenea e attendibile rilevazione del peso della carcassa ai fini di assicurare un equo compenso ai suinicoltori.

Infatti, i coefficienti di correzione sopra richiamati fanno riferimento ad una situazione media ma non possono rilevare la significativa variabilità che esiste tra i suini. La quantità di sugna non varia solo in funzione del peso della carcassa ma anche in funzione delle caratteristiche del tipo genetico, delle modalità di alimentazione, oltreché individualmente.

Talvolta questa situazione è ulteriormente aggravata da comportamenti palesemente illegali che riguardano la trasformazione del peso rilevato a caldo nel peso a freddo, che è il parametro di riferimento previsto dalle norme. Il Regolamento CE n. 1249/2008 stabilisce che il peso della carcassa è "a freddo" e si ottiene detraendo il 2% dal peso a caldo.

Purtroppo si assiste in alcuni casi a detrazione arbitrarie del 3% o addirittura maggiori. L'1% in più di detrazione per una carcassa di 132,00 (165 Kg peso vivo) comporta la perdita di 1,32 Kg ovvero di Kg 1,65 di peso vivo.

Il danno economico procurato all'allevatore fornitore è rilevante oltreché immotivato.

Pertanto, fintantoché non sarà rigorosamente rispettata la presentazione e pesatura della carcassa tipo, così come definite dai Regolamenti comunitari vigenti e per l'Italia descritte dal Decreto dell'8 maggio 2009, non si potrà accettare il riferimento alla resa ovvero al peso morto nelle pratiche di commercializzazione dei suini.

Per la consultazione completa dei testi:

WWW.ANAS.IT /VITA ASSOCIATIVA-NEWS/ ANAS NOTIZIE.....